

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1069/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1069)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **24/11/1988**

Deposito del **06/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **14/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14055**

Atti decisi:

N. 1069

## ORDINANZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con l'ordinanza emessa il 23 novembre 1987 dal Pretore di Nola nel procedimento penale a carico di Falco Domenico ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non ammetterebbe ad oblazione la lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti, così come invece consente per la lottizzazione abusiva realizzata con l'esecuzione di opere, ex art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10, modificato dall'art. 20 della legge impugnata, in conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha richiesto declaratoria d'inammissibilità della questione o, in ogni caso, d'infondatezza;

Considerato che questa Corte ha ripetutamente dichiarato inammissibile la proposta questione, sotto il riflesso che i giudici a quo si limitano a riferire che si tratta di lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata da frazionamento e vendita di lotti, senza tenere conto che l'art. 18 della legge impugnata ha riformulata la fattispecie, attribuendo la qualifica di "abusiva" esclusivamente a quella lottizzazione negoziale che, attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti, abbia sostanzialmente predisposto l'illecita trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi (cfr. ordinanze 317, 369, 704 e 805 del 1988),

che, però, una siffatta predisposizione può essere desunta soltanto da talune caratteristiche dei lotti, quali la dimensione, in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione: sempreché il tutto, in relazione ad elementi riferiti agli acquirenti, denunci in modo univoco la destinazione a scopo edificatorio;

che di tutti tali elementi nemmeno l'attuale ordinanza reca traccia, in guisa che la Corte ancora una volta non è in grado di valutare la rilevanza della questione per insufficienza della motivazione;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata dal Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*